



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 in data 29.05.2023.
Ripubblicato al Albo Pretorio Online dal 15.06.2023 al 30.06.2023
Esecutivo dal 01.07.2023

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 - INQUADRAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**
- Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**
- Art. 4 - SOGGETTI**
- Art. 5 - RISORSE FINANZIARIE E CRITERI DSI SPESA**
- Art. 6 - TIPOLOGIE**
- Art. 7 - ESCLUSIONI**
- Art. 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**
- Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE**
- Art. 10 - DIFFUSIONE**

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle spese di rappresentanza istituzionale da parte del Comune di Agrate Brianza, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i soggetti autorizzati ad effettuare le spese di rappresentanza connesse al funzionamento degli organi di governo del Comune di Agrate Brianza.
3. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la gestione delle spese di rappresentanza conformemente ai consolidati orientamenti giurisprudenziali contabili per la legittima qualificazione della "spesa di rappresentanza".

ART. 2 – INQUADRAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese connesse al ruolo istituzionale, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che l'Ente pone in essere al fine di relazionarsi con terzi, con lo scopo di promuovere verso l'esterno la propria immagine e la propria attività.
2. I punti salienti possono quindi individuarsi nell' "immagine" quale rappresentazione delle caratteristiche e qualità del Comune e nelle "relazioni" quali proiezione dell'Ente nei rapporti con i terzi a scopo promozionale o di pubbliche relazioni per realizzare conoscibilità ed accrescere il proprio prestigio.
3. Sono pertanto da ascrivere a tale fattispecie le spese effettuate allo scopo di proiettare e promuovere verso l'esterno l'immagine e/o l'azione dell'Ente, anche al fine di mantenerne o accrescerne la considerazione e di valorizzarne il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata o la presenza nel contesto sociale – locale, nazionale e internazionale – per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
4. L'attività di rappresentanza va tenuta distinta:
 - dall'attività di informazione e comunicazione pubblica, di cui alla legge n. 150/2000, che le pubbliche amministrazioni svolgono attraverso strumenti di comunicazione di massa (stampa, canali audiovisivi, ecc...) per consentire una diffusione omogenea e coerente della propria immagine o avvalendosi di soggetti individuati dalla stessa legge (uffici stampa, portavoci, sportelli di relazioni con il pubblico) rivolti alla comunicazione con la collettività, per favorire la conoscenza di leggi e di procedimenti amministrativi, l'accesso a servizi pubblici, illustrare le attività ed il funzionamento delle istituzioni;
 - dalle spese di pubblicità (forme di messaggio per l'informazione all'utenza sul ruolo del Comune o su un importante cambiamento o un risultato raggiunto);
 - da quelle relative a mostre (esposizione pubblica di documenti o oggetti) e convegni (incontri di più persone su tematiche ritenute di interesse), soggette ad

- apposita disciplina;
- dalle spese di sponsorizzazione e pubbliche relazioni inerenti alla semplice divulgazione dell'immagine attraverso messaggi di promozione o consistenti in iniziative volte a sviluppare relazioni con l'utente esterno di riferimento per averne il consenso.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Le spese di rappresentanza sono necessariamente fruita da autorità e/o soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.
2. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle spese di rappresentanza, dovrà avvenire applicando i criteri seguenti:
 - a) finalità istituzionali: le spese devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell'ente e quindi essere finalizzate al pubblico interesse;
 - b) inerenza e coerenza rispetto ai fini istituzionali, intese come stretta connessione al ruolo istituzionale dell'Ente, al fine di mantenerne o accrescerne il decoro ed il prestigio nel contesto sociale in cui si colloca;
 - c) ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati ai fini di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa;
 - d) proiezione esterna: l'ente deve avere esigenza di promuovere all'esterno, con soggetti ad esso estranei e particolarmente qualificati, la propria immagine o la propria attività;
 - e) finalizzazione all'accrescimento del proprio prestigio e reputazione: in modo che l'ente possa beneficiare dei vantaggi connessi all'essere conosciuto ed apprezzato per l'attività che svolge o possa ottenere positive ricadute sul territorio in termini economici, di turismo, di industria, di valorizzazione storica, culturale, ambientale o di solidarietà;
 - f) la rappresentanza si realizza attraverso soggetti rappresentativi: la funzione di rappresentanza deve essere espletata solo dal Sindaco e Vicesindaco, istituzionalmente rappresentativi, in quanto aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione;
 - g) congruità e sobrietà delle spese, ossia commisurazione delle spese alle finalità per le quali sono sostenute e all'evento programmato, in relazione anche alle dimensioni e alle caratteristiche dell'Ente, in coerenza con riferimento ai valori di mercato e ai vincoli di bilancio del Comune;
 - h) Le spese devono essere accessorie rispetto ad un evento, ben individuabile, contraddistinto da elementi di oggettiva riconducibilità alle esigenze comunicative;
 - i) eccezionalità della spesa, in quanto non rientrante in alcun modo nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'Ente, inclusi i rapporti istituzionali, per pubbliche relazioni e di servizio dell'Ente, e che pertanto viene effettuata nell'esercizio della potestà discrezionale di cui è dotato il Comune entro limiti definiti.
3. Sul piano formale, le spese di rappresentanza, effettuate nel rispetto degli appostamenti in bilancio, devono rigorosamente essere giustificate attraverso

documentazione che esponga l'interesse istituzionale perseguito, il loro rapporto con l'attività dell'ente, la qualificazione del soggetto destinatario dei beni o servizi acquistati e le circostanze di fatto nell'ambito delle quali la spesa è stata effettuata.

ART. 4 - SOGGETTI

1. Sono competenti ad effettuare spese di rappresentanza il Sindaco e il Vicesindaco previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa.

ART. 5 – RISORSE FINANZIARE E CRITERI DI SPESA

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e dettagliato dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento è assunta con adeguata e puntuale motivazione, con preciso riferimento allo scopo di pubblico interesse perseguito, al nesso con i fini istituzionali ed alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.

ART. 6 – TIPOLOGIE

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono considerate spese di rappresentanza a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
 - a) spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente (corone d'alloro, targhe commemorative, ecc.);
 - b) necrologi, corone funebri in favore di soggetti che ricoprono o hanno ricoperto cariche istituzionali e con i quali il Comune abbia intrattenuto rapporti istituzionali rilevanti;
 - c) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità dotati della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano rilevanza, sociale, politica, culturale, sportiva e religiosa;
 - d) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
 - e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni, italiane o straniere, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

ART. 7 - ESCLUSIONI

1. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non ammissibili con oneri

a carico dell'Ente:

- a) gli atti di mera liberalità;
- b) le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti esterni anche se particolarmente qualificati (istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono), che rientrano nei normali rapporti ed attività istituzionali o che si incontrano per adempiere prettamente alle proprie attività istituzionali, ovvero in veste informale, ovvero non ufficiale;
- c) spese per l'acquisto di generi di conforto per il ristoro degli Amministratori dell'Ente durante le sedute di Giunta e di Consiglio, anche qualora vedano la partecipazione di soggetti esterni;
- d) omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
- e) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
- f) colazioni, pranzi e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione;
- g) spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza;
- h) le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali ricorrenti e funzionali effettuate dal rispettivo ufficio, nell'ambito delle iniziative ricomprese nei programmi di competenza;
- i) le spese per telegrammi di condoglianze in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie.

Art. 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Le spese di rappresentanza sono assunte dal Responsabile del Settore competente sulla base di apposita dichiarazione del Sindaco o Vicesindaco che esplica per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone o enti che beneficiano della stessa;
2. Il Responsabile del Settore competente, in esecuzione degli obiettivi di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e delle dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 4, provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di acquisti ed amministrativo-contabile;
3. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di documenti fiscali, debitamente vistati dal Settore che le ha disposte; in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione;
4. Le spese di rappresentanza possono anche essere effettuate attraverso anticipo della cassa economale e seguite dalla presentazione di idonee e specifiche note giustificative da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del vigente Regolamento di Contabilità;
5. Ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, per

ciascun anno, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate in apposito prospetto sottoscritto dal Segretario comunale, dal Responsabile dei servizi finanziari e dall'Organo di revisione, allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del TUEL, trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita Sezione di Amministrazione trasparente "Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo".

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Ad esecutività della deliberazione di approvazione il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo online per quindici giorni;
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 10 - DIFFUSIONE

1. In conformità alla normativa in materia di trasparenza degli atti amministrativi, il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune di Agrate Brianza e trasmesso ai Revisori dei conti.